

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 576

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TOIA, DENTAMARO, BAIO DOSSI, SOLIANI,
CAVALLARO, MAGISTRELLI, MONTAGNINO, VALLONE, DALLA
CHIESA, VERALDI, CASTELLANI, FILIPPELLI, COLETTI,
MANCINO, BATTISTI, GAGLIONE, BORDON e FORMISANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale o per lavoro forzato è diventato in questi anni una realtà sempre più consistente e difficile da arginare. A monte di questo fenomeno stanno diseguglianze sociali ed economiche, uno squilibrio sempre più forte tra est e ovest, tra nord e sud.

La complessità del fenomeno richiede interventi diversi in termini di aiuto allo sviluppo, di informazione, di aiuto alle vittime, di una politica di immigrazione.

Molte di queste politiche sono state attuate nel nostro Paese: basti pensare agli interventi di cooperazione internazionale, agli accordi bilaterali con alcuni Paesi (es. Albania), alla tutela delle vittime dello sfruttamento sessuale previsto dall'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sino alle politiche di coordinamento tra i livelli istituzionali per tenere sotto controllo la tratta.

Ma per completare questo quadro di interventi è necessario rafforzare la norma introducendo nel nostro ordinamento il reato specifico di «tratta».

E' questa una richiesta dell'Unione europea che già nell'«Azione comune contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori» del 24 febbraio 1997 chiedeva agli Stati di definire il reato di «traffico» nella propria legislazione, di prevedere sanzioni penali «effettive, proporzionate, dissuasive», di prevedere pene restrittive della libertà, nonchè la possibilità di estradizione, la confisca dei beni utilizzati per il reato e la chiusura temporanea o definitiva dei locali usati per lo sfruttamento. L'Azione comune chiedeva agli Stati una adeguata protezione per i testimoni e un'assistenza alle vittime.

Una parte di questa Azione comune è stata recepita nel nostro ordinamento sia attraverso la legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori (3 agosto 1998, n. 269), sia attraverso alcune misure introdotte nel testo unico sull'immigrazione.

Nel mese di dicembre del 2000 è stata sottoposta alla firma degli stati membri convenuti a Palermo la nuova Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Allegato a questa convenzione è stato presentato un protocollo aggiuntivo sulla «tratta» che mira a prevenire, reprimere e punire la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e bambini.

A noi sembra che, dovendo definire il reato di traffico per sfruttamento all'interno della fattispecie più ampia della definizione di schiavitù e servitù, non possiamo non partire da questa definizione delle Nazioni Unite che ha visto l'adesione convinta di una serie di ONG di tutto il mondo e che rispecchia la definizione fatta propria dal Parlamento Europeo e dal Belgio che è stato il primo Paese dell'U.E. a legiferare sulla tratta.

A noi sembra che tale definizione:

- 1) individui bene tutti i passaggi propri del traffico: reclutamento, trasporto, alloggio;
- 2) preveda un concetto di costrizione che non risponda solo all'uso della forza, ma anche alla frode, all'abuso di potere e alla vulnerabilità della vittima;
- 3) definisca il campo di azione di questo traffico: dallo sfruttamento sessuale, al lavoro forzato sino ad ogni pratica analoga alla schiavitù, come l'utilizzo di una persona per prelievo di organi.

La definizione dell'ONU chiarisce che all'interno di un contesto di violenza e di frode il consenso della vittima è ininfluenza: in

questo modo non tocca alla vittima l'onere della prova della costrizione e si toglie una potente arma di ricatto allo sfruttatore, che in genere è collegato ad organizzazioni criminali.

Ci sembra che questo principio sia in linea con l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, che parte proprio dai diritti violati della vittima e che da questa violenza e dal pericolo per la donna fa discendere tutta la procedura per l'assistenza alle vittime.

La proposta nasce da un'attenta valutazione di questi strumenti internazionali e il nuovo articolo 602-bis del codice penale si propone di definire le nuove caratteristiche del traffico.

E' vero che la Corte di cassazione ha considerato applicabile alla tratta il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, ma tale norma è di non facile applicazione e noi riteniamo che con una norma nuova che rispecchi meglio la tipicità della tratta si risolvano molti difficili problemi interpretativi, si dia uno strumento più facilmente utilizzabile, si evitino contestazioni e si individui più facilmente il giudice competente.

La norma punisce chiunque costringe o induce una persona ad entrare in uno Stato o a spostarsi per uno scopo illecito. Il reato di tratta quindi non riguarda solo chi proviene dall'estero, ma riguarda anche la «tratta interna». L'intento è quello di colpire il traffico in ogni sua parte tenendo conto che il traffico è un processo complesso che ha molti passaggi e riguarda l'ingresso, lo spostamento, il soggiorno e che ciò che rende illecito il trasferimento non è tanto l'illegalità al momento dell'ingresso (l'ingresso potrebbe essere anche legale) ma l'utilizzo di questo spostamento al fine dello sfruttamento

accompagnato da una condotta di violenza e di frode. Tre dunque sono gli elementi distintivi: il trasferimento (anche all'interno del Paese), lo sfruttamento, una condizione di violenza o di inganno.

E' bene sottolineare questi elementi costitutivi del reato del traffico per distinguerlo da altri reati già previsti dal testo unico sull'immigrazione, che ha provveduto a sanzionare alcuni comportamenti illegali come quelli che agevolano l'immigrazione illegale.

L'introduzione del concetto di «vulnerabilità» della vittima, previsto dal protocollo ONU, insieme al tema dell'ininfluenza del consenso della vittima nel determinare il reato di traffico in caso di sfruttamento sessuale, viene ripreso dalla definizione che proponiamo, che riteniamo essere la più coerente con tutta la politica a tutela della vittima prevista dall'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione. Non vi è dubbio infatti che con questo articolo la nostra legislazione ha fatto una precisa scelta di civiltà: la vittima è protetta non in quanto testimone, ma in quanto vittima, in quanto persona violata nei suoi diritti fondamentali. Una tale concezione, così avanzata anche rispetto a molte legislazioni europee, non può non prendere in considerazione le cause della «costrizione» della donna e tra queste cause la costrizione che deriva da una situazione di vulnerabilità dei soggetti femminili.

Eliminare questa forma specifica di costrizione dalla definizione di traffico significa non solo contraddire il protocollo delle Nazioni Unite che il nostro Paese ha firmato e che speriamo venga ratificato al più presto, ma indebolisce la posizione stessa della vittima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione in schiavitù o in servitù)

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600. - *(Riduzione in schiavitù o in servitù)*. - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura».

Art. 2.

(Traffico di persone)

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, nel Libro secondo, Titolo dodicesimo, Capo III, Sezione I, è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - *(Traffico di persone)*. - Chiunque mediante violenza, minaccia, inganno, abuso d'autorità o abuso di una grave situazione di vulnerabilità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso, soggiornare, uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi all'interno dello stesso al fine di sottoporla a sfruttamento della prostituzione o ad altre forme di sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o comunque ad una condizione di schiavitù o di servitù o al prelievo di or-

gani, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il consenso della vittima, qualora siano stati usati i mezzi previsti dal primo comma, è ininfluyente.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di diciotto anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

Art. 3.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 600-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-*bis*,»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-*bis*,»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «600-ter» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-bis,».

2. All'articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: «600-quinquies» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-bis,».

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 601 e 602 del codice penale sono abrogati.

